



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai magistrati:

Dott. Francesco Petronio	Presidente
Dott. ^{ssa} Maria Paola Marcia	Consigliere
Dott. ^{ssa} Valeria Mistretta	Consigliere - relatore
Dott. ^{ssa} Lucia d'Ambrosio	Consigliere - relatore
Dott. ^{ssa} Valeria Motzo	Consigliere
Dott. ^{ssa} Michela Muti	Referendario

nella camera di consiglio del 13 settembre 2017;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978 n. 21 e il decreto legislativo 9 marzo 1998 n. 74 (norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna);

Vista la legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art. 58 e seguenti;

Vista la sentenza della Corte Costituzionale n. 178 del 2015;

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 (Codice di giustizia contabile);

Vista l'Ipotesi di Contratto collettivo regionale di lavoro del personale dipendente dell'Amministrazione, Enti, Istituti, Aziende e Agenzie regionali triennio economico 2016-2018, sottoscritta in data 21 giugno 2017, trasmessa dal CORAN alla Corte dei Conti con nota prot. n. 59 del

13 luglio 2017, unitamente alla relazione illustrativa, ai prospetti contenenti la quantificazione degli oneri contrattuali, alle delibere della Giunta regionale n. 10/4 del 21.02.2017 e n. 33/18 del 4.07.2017, alla nota di convocazione delle Organizzazioni sindacali rappresentative non firmatarie dell'Ipotesi di contratto prot. n. 58 del 12 luglio 2017;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 10/4 del 21 febbraio 2017 concernente gli indirizzi per la contrattazione collettiva per il triennio 2016-2018 - Legge regionale 13 novembre 1998 n. 31, art 63;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 33/18 del 4 luglio 2017, con la quale la Giunta regionale ha espresso parere favorevole in merito all'Ipotesi di accordo in esame;

Vista la nota n. 66105631 del 13 luglio 2017, con la quale è stata disposta l'assegnazione dell'istruttoria sull'Ipotesi di accordo suddetta ai Consiglieri Valeria Mistretta e Lucia d'Ambrosio;

Vista la richiesta di chiarimenti formulata dai magistrati istruttori con la nota prot. n. 5869 del 18 luglio 2017, indirizzata al Presidente del CORAN e all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione;

Vista la risposta fornita dal CORAN in sede istruttoria con la nota prot. n. 64 del 24 luglio 2017;

Visti gli esiti dell'istruttoria tecnica dell'apposito gruppo di lavoro, costituito con disposizione di servizio n. 5/2017 del 18 luglio 2017;

Vista la delibera della Sezione regionale di controllo della Sardegna n. 62/2017/CCR del 27 luglio 2017;

Visti gli esiti dell'incontro tenutosi presso la sede della Sezione in data 25 luglio 2017 tra i magistrati istruttori, l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, il Direttore generale del Personale e il Presidente del CORAN;

Vista la nota del CORAN n. 75 del 6 settembre 2017;

Vista l'ordinanza n. 17/2017 del 12 settembre 2017, con la quale il

Presidente della Sezione regionale di controllo per la Regione autonoma della Sardegna ha convocato la Sezione medesima, in Camera di consiglio, in data odierna;

Uditi i relatori Consiglieri Valeria Mistretta e Lucia d'Ambrosio;

P R E M E S S O

- Che con nota n. 5869 del 18 luglio 2017 è stata effettuata formale istruttoria sull'ipotesi di accordo del 21 giugno 2017 chiedendo chiarimenti, sia in merito alle procedure seguite per pervenire alla sottoscrizione dell'accordo, sia con riguardo ai seguenti profili:

- 1.** Indicazione in dettaglio di tutte le fonti normative con le quali sono state stanziare le risorse complessive per la contrattazione 2016-2018 e delle attuali disponibilità esistenti sul "Fondo oneri contrattuali", sia in conto competenza che in conto residui;

- 2.** Consistenza delle risorse stanziare a decorrere dal 2010 per l'indennità di vacanza contrattuale e ricostruzione delle variazioni in aumento e in diminuzione, intervenute a far data dal 2010, per effetto della corresponsione dell'indennità di vacanza contrattuale, al fine di avere contezza dell'attuale disponibilità, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 1, comma 35, della L.R. n. 32 del 2016;

- Che, per quanto concerne specificatamente i benefici riconosciuti dall'ipotesi contrattuale in oggetto, sono stati chiesti chiarimenti in particolare sui seguenti istituti:

- a) art. 3 "Incrementi contrattuali"**, in quanto dall'esame del testo contrattuale, nonché dei prospetti contabili inseriti nel testo contrattuale e nella relazione illustrativa, si rileva che gli importi attribuiti a titolo di vacanza contrattuale dal 2010 al 2015 vengono considerati nella base di calcolo unitamente alla retribuzione fissa storica di cui al contratto 2008-2009, al fine di calcolare gli incrementi mensili della retribuzione fissa e che a decorrere dal 1° gennaio 2016, agli incrementi del comma 1

(calcolati – come si è detto - su una base che già comprende l'indennità di vacanza contrattuale) si aggiungono quelli percepiti a titolo di indennità di vacanza contrattuale, che viene pertanto "consolidata", in apparente contrasto con la normativa vigente;

b) art. 4 e 10 "Progressioni professionali e relativo Fondo", in quanto era necessario conoscere la consistenza attuale delle disponibilità del Fondo per le progressioni professionali e avere contezza delle variazioni del Fondo dal 2010 ad oggi, anche in considerazione del fatto che non appare conforme ai principi generali in materia di pubblico impiego l'attribuzione generalizzata ad intere categorie di dipendenti dei benefici per le progressioni professionali. Si rilevava, inoltre, che l'articolo 4 prevede il riconoscimento di un incremento retributivo a decorrere dall'entrata in vigore del contratto, mentre nella relazione illustrativa e nei prospetti di quantificazione degli oneri contrattuali non è specificato alcun costo per la voce in esame, nonostante nella D.G.R. 33/18 del 4/07/2017 sia previsto che le necessarie procedure debbano "*concludersi comunque entro l'esercizio in corso al fine di garantire il pieno utilizzo delle risorse destinate*". Sono stati chiesti, infine, chiarimenti in merito alla possibilità di utilizzare le risorse per le progressioni professionali già stanziare dai commi 2, 3 e 4 dell'art. 1 della L.R. n. 28 del 2016 "*in deroga ai vincoli imposti dalla legislazione all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio*" (D.G.R. 33/18 del 4/07/2017), che sembrerebbe in contrasto con la normativa in vigore;

c) art. 5 "Incrementi delle indennità" in merito alla misura percentuale degli incrementi;

d) art. 6 "Maggiorazioni retributive" in merito alla decorrenza della corresponsione dell'indennità di turno, anche in considerazione del fatto che i conteggi inseriti nel prospetto di quantificazione trasmesso decorrono dal secondo semestre 2017;

e) art. 7 "Assegno di funzione del CFVA" in merito alla misura percentuale degli incrementi riconosciuti, che da un primo esame appare superiore all'IPCA;

f) art. 8 "Indennità di amministrazione" in merito alla misura percentuale degli incrementi riconosciuti, che da un primo esame appare superiore all'IPCA;

g) art. 9 "Fondo per la retribuzione di rendimento" con riguardo alla ricostruzione dell'attuale consistenza del Fondo e in merito alla possibilità di utilizzare le risorse ulteriori - stanziare per l'anno 2017 (€ 93.000) e a regime a decorrere dall'anno 2018 (€ 86.000) - *"in deroga ai vincoli imposti dalla legislazione all'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio"* (D.G.R. 33/18 del 04/07/2017), che sembrerebbe in contrasto con la normativa in vigore;

h) art. 11 "Effetti dei nuovi stipendi" in merito alla circostanza che i benefici economici da corrispondere al personale cessato dal servizio siano da riconoscere esclusivamente fino alla data della cessazione.

Infine, si è rappresentato che, con riguardo agli enti i cui oneri contrattuali gravano sui rispettivi bilanci (AREA e ENAS), è necessario che il CORAN proceda - come in passato - ad una specifica e separata quantificazione delle risorse stanziare da detti enti e dei relativi costi contrattuali, affinché la Corte possa provvedere alla verifica della loro compatibilità economica e finanziaria e alla eventuale certificazione del contratto (vedi deliberazioni Sezione controllo Sardegna n. 4/2010, n. 35/2010 e 37/2010);

C O N S I D E R A T O

- Che il CORAN, in sede di risposta alle richieste istruttorie (nota prot. n. 64 del 24 luglio 2017) in merito alle procedure seguite per pervenire alla sottoscrizione dell'accordo, ha fornito notizie in ordine alla percentuale delle organizzazioni rappresentative che hanno sottoscritto

l'ipotesi contrattuale (52,29% come media tra il dato associativo e il dato elettorale, calcolata procedendo allo scorporo delle percentuali corrispondenti ai soggetti sindacali non rappresentativi), senza fornire elementi in ordine al rispetto di tutte le fasi della procedura di cui all'art. 60 della L.R. 31/1998, con particolare riferimento all'ammissione in concreto delle organizzazioni sindacali con una rappresentatività non inferiore al 5% a tutte le fasi della contrattazione;

- Che la Sezione regionale di controllo della Sardegna, considerato che non si disponeva di elementi esaustivi sul regolare svolgimento delle procedure volte alla corretta formazione della volontà negoziale-contrattuale e che la questione riveste carattere pregiudiziale ai fini della definizione della procedura di controllo, con deliberazione n. 62/2017/CCR del 27 luglio 2017, ha disposto che l'Amministrazione Regionale e il CORAN fornissero chiarimenti in merito alla correttezza della procedura seguita per pervenire alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo e al rispetto di tutte le relative fasi, con particolare riguardo alla regolare ammissione delle organizzazioni sindacali rappresentative a tutte le fasi della contrattazione che hanno condotto alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo del 21 giugno 2017;

- Che, con nota n. 75 del 6 settembre 2017, il CORAN ha dichiarato che *"in data 6 giugno alla presenza di tutte le OO.SS. rappresentative del comparto dipendenti dell'Amministrazione regionale, è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo relativa alla parte economica della tornata contrattuale 2016-2018. Alcune organizzazioni sindacali non hanno firmato l'ipotesi di accordo, sottoscritto dalle altre organizzazioni sindacali che rappresentano il 52,29% come media tra il dato associativo e il dato elettorale. Successivamente, in data 21 giugno, il CORAN e le organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, su richiesta di queste ultime, si sono incontrate per apportare delle correzioni materiali e di*

calcolo al testo dell'ipotesi di accordo firmato il 6 giugno 2017. Le organizzazioni sindacali non firmatarie non sono state convocate in quanto non si trattava della riapertura delle trattative – e quindi di una fase della contrattazione - ma di un incontro finalizzato alla mera correzione materiale del testo sul quale si era già espressa la volontà delle organizzazioni sindacali, firmatarie e non firmatarie, e del CORAN ... Onde informare le organizzazioni sindacali sul punto della Deliberazione n. 62/2017/CCR, il CORAN il giorno 9 agosto 2017 ha convocato le organizzazioni sindacali ... Dall'incontro con le organizzazioni sindacali, inizialmente concentrato sulle mere questioni procedurali sollevate dalla Corte dei conti sono emerse, tuttavia, alcune questioni di natura sostanziale, legate soprattutto all'andamento recente delle trattative sul contratto collettivo nel pubblico impiego a livello nazionale su alcuni istituti retributivi, di cui le parti ritengono sia opportuno tenere conto. Le OO.SS. firmatarie dell'ipotesi di accordo hanno, pertanto, chiesto di rivedere alcuni contenuti dell'ipotesi di accordo 2016-2018. Quelle non firmatarie hanno, viceversa, manifestato contrarietà a tale soluzione...".

- *Che il CORAN, "nel ritenere che fino al momento in cui la Corte dei conti non si sia pronunciata sull'attendibilità dei costi e della loro compatibilità con i limiti stabiliti dalle leggi finanziaria e di bilancio della Regione e da eventuali strumenti di programmazione finanziaria approvati dal Consiglio regionale, ex art. 63, comma 4, L.R. 31/1998, sia nella signoria delle parti della contrattazione riprendere in ogni momento le trattative, nel rispetto degli indirizzi della Giunta regionale contenuti nella delibera n. 10/4 del 21 febbraio 2017", ha chiesto, pertanto, alla Corte "di non pronunciarsi sull'ipotesi di accordo attualmente in esame, ma di attendere che le parti stesse ripresentino una diversa ipotesi di accordo";*
- *La Sezione, preso atto della richiesta del CORAN, che deve essere intesa come ritiro dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 giugno*

2017, già sottoposta all'esame della Sezione

D E L I B E R A

di concludere allo stato degli atti l'esame dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 giugno 2017, senza procedere alla relativa certificazione.

O R D I N A

- la restituzione, da parte della segreteria della Sezione, dell'ipotesi di accordo sottoscritta in data 21 giugno 2017;
- che copia della presente deliberazione sia trasmessa:
 - al Presidente del Comitato regionale per la rappresentanza negoziale;
 - al Presidente della Giunta regionale, all'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione, e al Direttore generale della Presidenza e Direttore generale del Personale.

Così deliberato in Cagliari, nella Camera di consiglio del 13 settembre 2017.

I Relatori

Valeria Mistretta

Lucia d'Ambrosio

Il Presidente

Francesco Petronio

Depositata in Segreteria in data 14 Settembre 2017

Il Dirigente

Dott Paolo Carrus